

## **1. Certificazione delle competenze**

## **2. Modelli allegati al PEI: debito di funzionamento e tabella fabbisogni**

Gentili

Con questa mail, la numero 16, completo il percorso di lettura del “pacchetto” relativo ai nuovi modelli di PEI.

La mail è piuttosto polemica, lo dico in premessa. Ho cercato di tenere uno stile equilibrato ma non ci sono riuscita. Sono arrabbiata e non vedo perché dovrei fingere diversamente. Ripeto comunque l’invito a ciascuno a leggere direttamente i testi: magari sbaglio io e altri potranno invece essere di parere contrario.

Non ho esaminato parola per parola ma ho cercato di far emergere quelli che, secondo me, sono i punti essenziali in questo passaggio fondamentale.

Parto da quanto previsto per la certificazione di competenze e chiudo passando alla più rilevante fase finale che porta alla richiesta del sostegno e alle due tabelle allegate.

### **1. Certificazione delle competenze (sezione 10 del PEI)**

*“La certificazione delle competenze per il primo ciclo è regolata dal DLgs 62/2017, art. 9, e dal conseguente DM 742/17; per il secondo ciclo si fa ancora riferimento al DM 139 del 2007 e al DM 9 del 2010”.* Così recitano le linee guida. Quindi, in poche parole, il primo ciclo ha una strutturazione recente mentre il secondo ciclo no.

Di cosa stiamo parlando? Gli insegnanti lo sanno ovviamente, ma i genitori possono non avere ben chiara la genesi di questo aspetto valutativo.

**Per il primo ciclo di istruzione (fino alla scuola secondaria di I grado compresa) questi sono i riferimenti normativi.**

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma*

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg>

è uno dei decreti applicativi della Legge 107/2015, come dice l'intitolazione stessa.

Seguono i due **Decreti ministeriali** emessi in **data 3 ottobre 2017**: il **n.741** “Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione” <https://www.miur.gov.it/-/d-m-741-del-3-10-2017-esame-di-stato-conclusivo-del-primo-ciclo-di-istruzione> e il **n.742** “Finalità della certificazione delle competenze” <https://www.miur.gov.it/-/d-m-742-del-3-10-2017-finalita-della-certificazione-delle-competenze>

*“La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati”. (DM 742/2017 art. 1 comma2)*

Al decreto 742/2017 sono allegati due modelli di certificazione delle competenze, uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria di I grado.

Inoltre, nel pacchetto di norme citato, vi è il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del I ciclo di istruzione

[http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni\\_Nazionali\\_Definitivo.pdf](http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Nazionali_Definitivo.pdf)

Per capire come sono fatti questi modelli di certificazione delle competenze, riporto soltanto i primi 3 items del modello relativo alla scuola secondaria di I grado.

	Competenze chiave europee	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione	Livello (1)
1	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
2	Comunicazione nelle lingue straniere	E' in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	
3	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.	

Nelle linee guida si precisa quanto segue:

*“Il modello nazionale del primo ciclo è unico e non modificabile e va pertanto utilizzato anche per alunne e alunni con disabilità. Poiché per loro la valutazione degli apprendimenti, in qualsiasi forma venga proposta, deve essere sempre coerente con il PEI, il DM 742 consente di intervenire con annotazioni che rapportino il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici, intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti”*

Il modello è unico, ma può essere “adattato” ai singoli alunni.

*“In alcuni casi il modello di certificazione ufficiale, se assolutamente non compatibile con il PEI, può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza effettivamente rilevabili”.*

Infine si ribadisce che la certificazione delle competenze è, come la valutazione degli apprendimenti, compito del Consiglio di Classe non del GLO.

**Per la scuola secondaria di II grado** i passaggi normativi sopra citati non sono stati effettuati, per cui si fa ancora riferimento alle norme precedenti:

il **Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n. 139** “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”

[https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139\\_07.shtml](https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml)

e il **Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010 n.9** che dirama i modelli di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione

<https://www.disal.it/objects/Pagina.asp?ID=11667>

Le linee guida ripetono quanto già detto nel primo ciclo (senza la prescrittività dei modelli) e aggiungono che *“alla certificazione delle competenze non si applicano le considerazioni sulla validità del percorso ai fini del conseguimento del titolo di studio (percorsi differenziati o prove equipollenti)”*.

L’unica cosa da aggiungere è la segnalazione di un altro vuoto normativo, che riguarda la generalità degli alunni delle scuole secondarie di II grado.

## **2. Modelli allegati al PEI: debito di funzionamento e tabella fabbisogni**

La sezione 11 del PEI è dedicata alla verifica finale e alle proposte per le risorse professionali.

In tutte le varie articolazione del PEI è prevista la fase di verifica, ed è indicato lo “spazio” in cui registrarne gli esiti.

### **Revisione**

Data: \_\_\_\_\_

Specificare i punti eventualmente oggetto di revisione relativi alle Dimensioni interessate	
---	--

### **Verifica conclusiva degli esiti**

Data: \_\_\_\_\_

Con verifica dei risultati conseguiti e valutazione sull'efficacia di interventi, strategie e strumenti	
---	--

Questo è, ad esempio, lo “spazio” dedicato alla revisione e alla verifica conclusiva del quadro 5 del PEI della scuola secondaria di I grado.

È bene quindi ribadire ancora una volta che il PEI non è “scritto sulla pietra” e può, anzi deve, essere rivisto ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

La denominazione di “PEI definitivo” non comporta quindi l’intangibilità di quanto ivi progettato, ma indica semplicemente che esso fornisce la base del lavoro annuale, così come ipotizzata in avvio dell’anno scolastico.

In questa sezione 11 vengono riassunti, in chiusura di anno scolastico, i risultati delle varie verifiche, in modo da rilevare cosa ha funzionato, e quindi è da proseguire potenzialmente anche in futuro, e cosa è stato necessario (o è necessario) rivedere e correggere.

Segue infatti un quadro in cui sono da indicare le condizioni di contesto e di progettazione per l’anno successivo.

Seguono quadri molto importanti, in cui si indicano i supporti necessari per il diritto allo studio nell’anno successivo:

- Assistenza di base (per necessità igieniche e materiali) che spetta al personale ATA;
- figure definite di “assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione”, che sono a carico dei Comuni;
- arredi, sussidi, attrezzature, ... e quant’altro necessario
- infine vengono indicate le necessità di sostegno (di competenza statale)

### **Inciso: Assistenza di base prestata da personale dello stesso sesso dell’alunno?**

Prima di addentrarmi nella questione delle ore di sostegno voglio fare un inciso su uno dei punti del decreto legislativo n.96/2019 e precisamente quanto indicato all’art. 3 comma 2 lettera c) “*assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di*

*assistenza previsti dal profilo professionale, **tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini**, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica”*

Ecco un altro tassello che manca alle spalle di questo modello di PEI. Infatti questa parte del decreto legislativo non è mai stata normata specificamente né attuata.

Ecco quindi che chi ha redatto questo modello di PEI, consapevole del vuoto normativo, non ha previsto che la richiesta di personale ATA per l'assistenza di base fosse definita inserendo il sesso della persona richiesta. Meglio non richiamare l'attenzione?

**Torniamo alla spinosa questione della PROPOSTA di ore di sostegno.**

***Premessa: il mio parere sulla questione***

Per correttezza, premetto la mia opinione su questo passaggio, per rendere chiara la scelta sugli aspetti che andrò a sottolineare nel corso dell'analisi del decreto, delle linee guida e dei modelli C e C1.

**Il mio parere è che questo settore sia un intervento a gamba tesa del ministero dell'economia, teso a limitare al più possibile la spesa pubblica relativa al sostegno.** So che fonti ministeriali (del precedente governo) hanno tentato di smentire questo fatto, ma la struttura dei documenti e le parole in essi contenute sono lampanti, secondo me.

C'è una contraddizione violenta tra l'impianto pedagogico del PEI (pur con errori ed omissioni che potrebbero/dovrebbero essere corretti) e questa modalità di lettura della situazione e di richiesta di ore di sostegno.

La contraddizione è resa evidente persino dall'uso del linguaggio: vedasi ad esempio l'art. 18 comma 2 che nel testo recita «Il GLO tiene conto delle “capacità”

dell'alunno indicate nel profilo di funzionamento secondo il seguente schema ...» e nello schema compare invece la dizione "Entità delle difficoltà".

Intanto, sembra una cosa da poco ma non lo è, il termine "capacità" viene messo tra virgolette mentre il termine difficoltà no. Quindi le capacità sono *si fa per dire* mentre le difficoltà sono *roba solida, certa*. Le parole sono pietre, si diceva un tempo. Potremmo aggiungere: le parole parlano molto oltre quello che dicono.

Tutto il PEI fino a questo punto è stato incentrato sulle potenzialità dell'alunno: proprio per questo ho parlato di individuazione dell'area di sviluppo prossimale nella mail dedicata ed è questo l'aspetto che ritengo positivo in questo modello.

La concezione pedagogico-didattica prescelta, implica che il sostegno serva allo sviluppo delle potenzialità dell'alunno, e il PEI – così come strutturato finora - conferma questa impostazione. Ma a questo punto *si fa sul serio, qui si parla di soldi* ed ecco che di nuovo il sostegno viene ancorato alle difficoltà e alla gravità delle diagnosi, anzi, dei profili funzionali.

Infatti vi è un passaggio illuminante nelle Linee Guida:

*“La condizione dell'alunno, in rapporto alla sua restrizione di partecipazione, è indicata nel Profilo di Funzionamento, attraverso un lavoro congiunto che vede impegnati specialisti dell'area clinica, famiglia, servizi e scuola. Il livello di “restrizione” individuato in sede tecnica, costituisce un perimetro entro il quale progettare gli interventi, non solo educativo-didattici, ma anche di altro tipo (architettonici, ambientali, culturali, psicologici). La possibilità di valicare i margini (o “range”) - la cui definizione deriva da un attento lavoro condotto secondo la prospettiva ICF - è consentita solo in caso di situazioni eccezionali debitamente da motivare. In tal caso, viene attivata una procedura di “rivedibilità” del Profilo di Funzionamento, tale da consentire una modifica dell'entità delle difficoltà e, di conseguenza, dei range orari da attribuire”.*

Quindi, addirittura, si torna indietro, al profilo di funzionamento (che viene redatto una volta all'atto della certificazione e poi aggiornato ad ogni passaggio di ordine e grado di scuola **e che, tra l'altro, ancora non c'è**): il profilo di funzionamento (**e non il PEI**) è la base della richiesta di sostegno. E dal Profilo di funzionamento si trae un quadro di **limitazioni** (e non di potenzialità) che determina il *range* entro cui si colloca obbligatoriamente la richiesta di ore di sostegno (tra l'altro rendendo ridicolo il richiamo alla famosa "ottica ICF").

Se si osa chiedere più ore di sostegno rispetto a questo range, occorre far rivedere il profilo di funzionamento, magari risalente a 4 anni prima, per peggiorarlo, per dire che l'alunno non soltanto non è andato avanti ma sta tornando indietro. E che quindi la scuola ha fallito, il PEI ha fallito, il progetto individuale ha fallito, la famiglia ha fallito, tutti hanno sbagliato e il premio è avere più ore di sostegno.

**C'è della follia in questo passaggio.** E una tale **ignoranza pedagogica** da fare spavento. Ecco perché spero di poterlo totalmente imputare al Ministero dell'Economia, che da anni è il cane di guardia all'istruzione perché la scuola costa (anche se siamo tra gli ultimi paesi al mondo come rapporto tra PIL e spese per l'istruzione).

Voglio ribadire anche un altro aspetto: secondo quanto ripreso prima dalle linee guida, il profilo di funzionamento indica un "livello di restrizione" (??) che costituisce "un perimetro entro i quali progettare gli interventi". "La possibilità di valicare i margini ... è consentita soltanto in casi eccezionali" ecc. ecc.

Dunque: il profilo di funzionamento NON mi indica delle potenzialità ma dei "livelli di restrizione". Una gabbia, un recinto. Che significa? E in cosa si ha qui il coraggio di richiamare ICF?

E non servono affermazioni contrarie nei webinar: sono le parole scritte nelle norme che contano, non le difese d'ufficio via Internet.



Quindi secondo il mio parere (che però mi pare condiviso anche da figure professionali ben più importanti della mia), questo passaggio del decreto, delle linee guida e i modelli C e C1 vanno eliminati e riformulati (non abborracciati o rattappumati con circolari di nessun valore, giusto per salvare la faccia).

### **Vediamo dunque l'analisi delle parole dei testi incriminati.**

Il Decreto Interministeriale n.182/2020 dedica a questo passaggio il comma 2 dell'art. 15 e tutto l'articolo 18, e le Linee Guida dalla pag. 61 che non riporto integralmente perché ciascuno è chiamato a leggerle con estrema attenzione: è un passaggio cruciale e in caso insorgessero dei contenziosi legali (e sorgeranno sicuramente) saranno queste parole ad essere sotto esame da parte dei giudici, in rapporto a tutte le altre parole spese per l'inclusione, comprese tutte le precedenti sentenze sulle ore di sostegno.

Decreto n.182/2020 art.18 comma 1

*“Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento”, secondo quanto descritto nell'Allegato C, parte integrante del presente decreto”.*

Quindi in questa fase, dopo aver verificato il PEI e avviato la definizione del PEI dell'anno successivo, il GLO viene chiamato a “segnalare” il “debito di funzionamento” dell'allievo (siamo partiti dalle potenzialità, siamo passati alle difficoltà e ora siamo giunti ai debiti!).

Vediamo questo Allegato C “Scheda debito di funzionamento”

*«Tenuto conto del Profilo di funzionamento, si individuano le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno/a.... e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento” »*

Più sotto, per ciascuna delle 4 dimensioni che ci hanno accompagnato fin dall'inizio, si presenta il seguente schema.

Situazione iniziale in rapporto alle "capacità" dell'alunno	DIAGNOSI ICD-9CM: _____				
a. Dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione:					
Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A questo punto la questione non si regge neppure a livello linguistico. Il GLO deve individuare il debito di funzionamento, l'intestazione del progetto riguarda la situazione iniziale in rapporto alle "capacità" dell'allievo e poi, Dimensione della relazione etc. "assente", "lieve" ...

Cosa è assente o lieve? La dimensione della relazione in rapporto alla situazione iniziale delle "capacità" dell'alunno? E dove si innesta il profilo di funzionamento?

Il quadro si definisce quando, dopo le 4 dimensioni così esaminate (si fa per dire), si arriva al quadro finale:

**SOSTEGNO EDUCATIVO E DIDATTICO**

*Debito di funzionamento sulle capacità*

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anche qui il linguaggio si avviluppa: debito di funzionamento sulle capacità? Cosa significa? Forse da qualche parte ci sono degli standard di "capacità" rispetto ai quali si va ora a quantificare il "debito" dell'alunno?

E poi, questo debito, dalle 4 dimensioni, si trasferisce automaticamente ad una classificazione, e una soltanto (ne parlo più avanti).

Il primo riquadro esce forse dall'ambiguità, dicendo chiaramente che quella che si va a definire è l'entità delle difficoltà: cade la maschera delle potenzialità. E delle difficoltà, se crediamo alle linee guida, secondo il "perimetro" tracciato dal profilo funzionale.

Il comma 2 dell'art. 18 l'ho riportato all'inizio e non ci torno.

Il comma 3 ci porta un passo in avanti negli scopi esatti di questa parte del PEI.

*"Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica, nell'ambito dei range e dell'entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all'Allegato C1".*

Vediamo cosa c'è in questo allegato C1 "tabella fabbisogni".

## SOSTEGNO EDUCATIVO E DIDATTICO

### Debito di funzionamento sulle capacità

#### SCUOLA DELL'INFANZIA

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente <input type="checkbox"/>	Lieve <input type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>	Elevata <input type="checkbox"/>	Molto elevata <input type="checkbox"/>
Max 25 ore		0-6	7 - 12	13 - 18	19 - 25

Ecco: la dizione "debito di funzionamento sulle capacità" diventa la base sulla quale si definisce (non nel testo del decreto ma nell'allegato che di esso fa parte), un

range di ore di sostegno automaticamente richiedibili in relazione ai livelli di difficoltà.

Voglio soltanto segnalare l'assurdità del primo livello, in cui l'entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio ... potrebbe essere assente. Se così fosse, quel bambino/ragazzo non avrebbe diritto alla certificazione, visto che questo è il quadro riassuntivo e non quello analitico, dimensione per dimensione. Voglio dire che potrebbe esserci un alunno che non ha alcuna difficoltà nelle autonomie di base, ad esempio. Ma ha consistenti difficoltà in tutte le altre dimensioni. Da qui sorge la necessità della certificazione. Ma un alunno che non ha difficoltà in alcuna dimensione, che ci sta a fare dentro la 104?

Comunque per un alunno certificato legge 104 che ha in ogni dimensione un livello di debito di funzionamento sulle capacità di livello lieve, si potrebbero chiedere da 0 a 6 ore di sostegno. Quindi anche 3 o 4 la settimana: se fa il tempo pieno su 40 ore di frequenza a scuola. Cosa assurda se si accettasse l'ottica pedagogica del PEI, che parla di sviluppo delle potenzialità: è chiaro che un alunno con lievi compromissioni, con un buon lavoro di supporto, potrebbe più facilmente avvicinarsi agli standard dei compagni e raggiungere una buona qualità della vita.

Il totale comunque non può superare l'orario di cattedra di un insegnante di quell'ordine di scuola. Nonostante ci siano montagne di sentenze che dicono diversamente.

Inoltre non si capisce come il GLO, anche accettando di lavorare su uno schema di questo genere (e secondo me non dovrebbe farlo), potrebbe passare dai diversi livelli che possono essere presenti in ciascuna dimensione ad una classificazione sommativa finale. Una dimensione che ha livello di difficoltà lieve, una grave, una molto grave e la quarta assente: che livello complessivo assomma? Ci inventiamo un punteggio?

Non vale neppure la giustificazione legata al fatto che si chiede di censire tutte le risorse potenzialmente assegnabili all'alunno raccattandole tra quelle a disposizione della scuola.

Potremmo certamente utilizzare ore di insegnante dell'organico dell'autonomia, togliendolo ad altri compiti (per esempio il recupero dei ritardi di apprendimento, per cui non ci sono altre risorse). Al di là della correttezza etica di questa indicazione (che dovrebbe restare l'ultima ratio), si tratterebbe sempre di personale non qualificato, non specializzato.

Molti anni fa un illustre pedagogo parlò dell' "interdisciplinarietà di Arlecchino" per indicare come la moda vigente al momento di parlare di interdisciplinarietà, stesse generando insegnamenti in cui le varie discipline erano non integrate ma giustapposte come le toppe del vestito di Arlecchino.

Questa indicazione normativa, di formare la struttura di sostegno andando a caccia di "risorse" qua e là, assomiglia molto al vestito di Arlecchino, nuova edizione aggiornata e rivista.

Con questa mail, lunga e me ne scuso, chiudo il mio esame dei PEI.

Se avete domande proverò a rispondere, per quanto a mia conoscenza e nelle mie capacità/possibilità.

Comunque, ripeto: leggete e giudicate con la vostra testa.

Saluti a tutti

Graziella